REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/03/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2025

Indice

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Presupposto dell'imposta

Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 Esenzioni

Art. 5 Misura dell'imposta

Art. 6 Obblighi di dichiarazione

Art. 7 Versamenti

Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 Sanzioni amministrative

Art. 10 Riscossione coattiva

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Contenzioso

Art. 13 Funzionario responsabile imposta

Art. 14 Pubblicazione

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 Decorrenza applicazione imposta

Art. 1

OGGETTO

1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

2) Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno per il Comune di Sarteano disciplinandone l'applicazione.

3) Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Sarteano di cui alla legge regionale in materia di turismo.

Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, individuate dal Decreto Legislativo n.79/2011, artt. 9, 12 e 13, che offrono alloggio, rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

− affittacamere;

− agriturismi;

− alberghi;

− aree di sosta;

− bed and breakfast;

− campeggi;

− case e appartamenti per vacanze;

− residenze d'epoca;

− residenze turistiche alberghiere.

Art. 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1) Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

2) Il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del D.L. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, presso la quale sono ospitati tutti coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono alla riscossione dell'imposta e rispond**ono** direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Sarteano.

Art. 4

ESENZIONI

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Sarteano;

b) Minori entro il 12 anno di età;

c) Coloro che pernottano presso strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale;

d) Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie collocate nel Comune di Sarteano e relativo accompagnatore, nella misura di un accompagnatore per paziente;

e) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie collocate nel territorio del Comune di Sarteano nella misura di un accompagnatore per paziente;

f) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati (con almeno 25 partecipanti) dalle agenzie di viaggi e turismo.

L'esenzione si applica nella misura di un autista per ogni bus turistico e un accompagnatore per ciascun gruppo da 25 persone;

g) Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali nonché del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio;

h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

i) Portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione.

2) L'esenzione di cui ai punti d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del malato, ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria di degenza o ricovero.

Art. 5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di "quindici" pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2.

La misura dell'imposta è stabilita dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.

Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle correnti.

L'imposta di soggiorno sarà applicata con decorrenza 01.07.2012.

Art. 6

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1) Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Sarteano entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il periodo di permanenza e il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento.

La dichiarazione viene effettuata a mezzo procedura telematica, secondo le modalità comunicate sul sito internet del Comune, oppure, in caso di impossibilità, su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche. La comunicazione su supporto cartaceo ha carattere eccezionale e deve essere appositamente autorizzata dal funzionario responsabile. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili. In caso di gestione di più strutture ricettive, da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.

1-bis. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno, devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

1-ter. La Dichiarazione Annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita dall'Amministrazione, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

1-quater. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta per almeno 5 anni.

1-quinquies. In concomitanza con l'inizio dell'attività essi devono acquisire le credenziali per l'effettuazione degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno sul portale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Art. 7

VERSAMENTI

1) I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Sarteano. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

2) Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

3) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre nei modi seguenti:

⇒su apposito conto corrente intestato al Comune di san Sarteano

⇒attraverso la Tesoreria Comunale accreditata

⇒altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate

Art. 8

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e l'amministrazione può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a fornire e/o trasmettere documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli firmati e compilati.

Art. 9

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

2) Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'Articolo 6, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

3) Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'Articolo 7 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

4) La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 1, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.

5) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1) Le somme accertate dall’amministrazione a titolo d’imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 11

RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell’imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.

Art 12

CONTENZIOSO

1) Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA

1) La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno.

2) Il funzionario responsabile dell’imposta provvede all’organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

PUBBLICAZIONE

1) Il regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarteano e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti, è altresì reso noto mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1) per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

2) Periodicamente potrà convocato un tavolo tecnico formato dall'amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive con finalità informative e di monitoraggio per proporre eventuali modifiche che dovranno però seguire per la loro adozione l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.

Art 16

DECORRENZA APPLICAZIONE IMPOSTA

1) L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dall'entrata in vigore del provvedimento regionale, con il quale il Comune di Sarteano sarà inserito nell'elenco delle località turistiche della Toscana.